

la prevenzione dell'INSolvenza

L'adeguato assetto è il cardine per la salute dell'azienda

Sarebbe un grave errore ridimensionare le misure di allerta agli indici o all'Ocri (Organismo di composizione delle crisi di impresa). Sono due pilastri fondamentali ma insufficienti a sorreggere l'obiettivo della tempestiva rilevazione dello stato di crisi senza quello degli adeguati assetti, dai quali dipendono l'individuazione, il confezionamento e la valutazione di flussi informativi specifici. Il sistema dell'allerta risiede, infatti, in un quadro normativo integrato che non può essere letto prescindendo dal resto delle disposizioni del Codice della crisi. Se ci si limitasse ad intercettare la crisi solo attraverso gli indici si scoprirebbe ex post di non avere colto le potenzialità della riforma. In primo luogo, perché gli indici non sono i fondati indizi di cui all'articolo 14 del Codice dal quale scaturiscono gli obblighi segnalatici e le relative conseguenze. In secondo luogo, perché attendere, per attivare la segnalazione interna, l'emersione degli indici di cui al comma 2 dell'articolo 13 o la violazione dei tempi di pagamento di cui all'articolo 24 (debiti scaduti verso i fornitori da oltre 120 giorni superiori a quelli non scaduti e debiti per retribuzioni scaduti da 60 giorni almeno pari alla metà delle retribuzioni mensili) pregiudicherebbe le misure premiali nel caso di ricorso alla composizione assistita dell'Ocri. Verrebbe, di fatto, violato il presupposto per fruirne costituito dal rispetto del termine di tre mesi dall'emersione dell'indice, in quanto integralmente consumato dai tempi dell'interlocuzione con l'organo amministrativo (90 giorni) e da quelli della fase di allerta dell'Ocri. Tra le misure premiali, ed è questo il punto, è compreso anche il diritto al raddoppio della proroga del termine del prenotativo dell'accordo di ristrutturazione e del concordato preventivo, senza il quale, in molti casi, non è possibile il filing.

Occorre allora che tutte le imprese si attrezzino per intercettare i fondati indizi anticipando l'emersione degli indici di cui sopra. Quale è però la fondatezza degli indizi che può consentire di discriminare tra una situazione di crisi rilevante ai fini segnalatici da una che non è tale? Lo si ricava dal portato del comma 1 dell'articolo 13 e cioè dal pregiudizio alla sostenibilità del debito nei successivi sei mesi e dalla presenza di ritardi reiterati e significativi (ritardi che pregiudicano la fluidità degli approvvigionamenti o il merito di credito dell'impresa o il beneficio del termine). Invero, il comma 1 considera anche il venir meno della continuità aziendale, ancorché occorra in concreto distinguere perché non sempre da esso dipende uno

stato di crisi nei termini di cui all'articolo 2 del Codice della crisi (probabilità d'insolvenza ed insostenibilità del debito prospettico). Tutto ciò è possibile solo se vengono istituiti flussi completi, affidabili ed appropriati a rendere in continuo (trimestralmente) adeguata informativa sull'andamento aziendale, sull'equilibrio finanziario, sulla sostenibilità del debito, sulla continuità aziendale e sull'assenza di ritardi reiterati e significativi.

Riccardo Ranalli

Continua a pagina 24

Continua da pagina 23

Si tratta di un cambiamento culturale che obbliga a passare dalla logica del dato retrospettivo a quella del dato prospettico: un cambiamento impegnativo posto che, diversamente rispetto al dato storico, la cui costruzione è sorretta da set di principi dettagliati, quella del dato prospettico ha tutt'al più qualche riferimento in linee guida di alto livello ed è rimessa alla singola impresa.

Il giudizio sul nuovo corpo normativo è comunque positivo, a condizione che tutti gli attori coinvolti (professionisti, imprese, banche, creditori pubblici) dimostrino di coprire il proprio ruolo con senso di responsabilità. La posta in gioco è altissima e senza dubbio meriterebbe il massimo impegno: si tratta non solo di contenere i tassi di crescita dei crediti deteriorati, rendendo così più agevole l'accesso al credito e migliorando la fiducia delle imprese, ma di consentire che, in caso di crisi, i piani di rimedio siano veramente tali. Il premio si tradurrebbe in un indiscutibile, anche se frazionale, miglioramento del Pil: un risultato di tutto rispetto per una norma invero destinata a disciplinare la crisi dell'impresa.

Per questi motivi, non si condivide la richiesta di una proroga che non sia volta ad introdurre una mera maggiore gradualità nell'introduzione. Se vi è un motivo di differimento risiede solo per le piccole imprese per consentire all'Ocri di adottare protocolli efficaci prima di confrontarsi con le realtà più destrutturate.

La vera scommessa delle misure di allerta è infatti l'OcriI. Sarà capace di conquistare la fiducia degli operatori? Si dimostrerà uno strumento affidabile al quale l'imprenditore potrà affidarsi senza timore di accelerare il deterioramento dell'impresa? Le risposte le darà solo il tempo. Esse sono però nelle mani di tutti noi: dipendono dalla capacità degli operatori interessati di investire in formazione professionale e affinamento di processi affidabili per la gestione della crisi. Fondamentale sarà la consapevolezza da parte dei collegi degli esperti del proprio ruolo di mediazione e della 'cassetta degli attrezzi' a loro disposizione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Riccardo Ranalli